



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 580 del 23/07/2024

Oggetto: : Approvazione Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio formativo per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Università degli Studi di Milano, presso le strutture dell'Asl VCO. Durata quadriennale.

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

✓ con posta pec acquisita in arrivo al prot. 46117/24 del 12/07/2024, l'Avvocato Manuela Tresoldi Responsabile Avvocatura dell'Università degli Studi di Milano, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 11/06/2024, ha approvato la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

Considerato che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 240

Visto il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università; avente validità quadriennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto, fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi di Milano, secondo il testo definito nell'allegato (All. 1) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio formativo per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Università degli Studi di Milano, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1) avente validità quadriennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto, fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso;
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI
DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE.**

TRA

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini,
nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono,
7, Milano (di seguito indicata Università)

E

ASL Verbano Cusio Ossola, in persona del Direttore Generale/Presidente/Legale
Rappresentante Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliato per la carica in Via Mazzini,
117, Omegna (VB) (di seguito indicato “Ente Convenzionato”)

- di seguito congiuntamente “Parti” -

VISTO

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 4 del D.M. 22.10.2004 n.

270;

VISTI

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e in particolare gli artt. 3, 8, 12 e
21;

VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell’Università:

- Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (CLM), il 25-26.03.2024;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 06.05.2024;

- Senato Accademico, il 11.06.2024;

PRESO ATTO

che i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie si propongono la finalità di fornire una preparazione che consenta ai laureati di conseguire gli obiettivi formativi specifici richiamati dal suddetto Regolamento Didattico e, in particolare, quelli riportati per estratto nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione;

TENUTO CONTO

che ai sensi dei Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, per il conseguimento del titolo di studio è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;

- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale secondo quanto disposto dal successivo art. 4. A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università per il CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione il Servizio Medico Competente e l'Ufficio Prevenzione Rischio Infettivo (U.P.R.I.) nonché tutte le UO compatibili con le attività di tirocinio.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di estendere gli effetti della presente convenzione a nuovi Corsi di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dai Collegi Didattici Interdipartimentali, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 2

Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio. L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico

Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la supervisione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

Art. 3

Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito *“modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio”* predisposto per il Corso di Laurea

Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale

periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

Art. 4

Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

Art. 5

Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

Art. 6

Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra

figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata

nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla

Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo dell'Università

(infortuni@unimi.it) secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo

all'indirizzo: https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la

Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti

Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle

seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/188575113, valida fino al 30.9.2027 per

l'assicurazione contro gli infortuni;

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65.171912201, validità fino al

31.12.2024 per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

• seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;

• rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente

Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito

dell'attività di tirocinio;

• rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese

le norme in materia di igiene e sicurezza.

Art. 8

Prevenzione e sicurezza

L'Ente Convenzionato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata a Unità di staff I livello Salute e Sicurezza (e-mail direzione.sicurezza@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

Art. 9

Servizi accessori

L'Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni.

Art. 10

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la

parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 11

Trattamento Dati

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formativa di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarietà trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo da parte degli studenti del CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarietà, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a

trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività di tirocinio presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali di pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di

l'incolumità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione “Le informative sulla privacy e la gestione dei dati”: “Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio” per l'Ente Convenzionato, e “Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale” per gli studenti.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo www.aslvco.it ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alla informativa resa dall'Università, “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può

esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 12

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

Art. 14

Recesso

Le Parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a

mezzo PEC o raccomandata RR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

Art. 15

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 17

Normativa e Foro

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano, lì

Per l'Università degli Studi di Milano Per l'ASL Verbano Cusio Ossola

Il Rettore

Elio Franzini

la Direttrice Generale

Chiara Serpieri

Allegati:

Allegato "A": Obiettivi Formativi del CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione.

ALLEGATO “A”**OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI
DI MILANO**

L'obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è quello di fornire una formazione culturale e professionale avanzata che consente al laureato magistrale di:

- applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell'area medica, all'interno di strutture sanitarie quali i servizi di prevenzione e protezione e le Aziende Sanitarie Locali;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;
- supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitarie nell'ambito tecnico sanitario della prevenzione;
- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari della prevenzione;
- programmare l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale

nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella
formazione di base, complementare e permanente.